

D.D.

Decreto Dirigenziale

Oggetto

Trattativa diretta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di ristorazione nell'ambito dell'evento "Pinnacle Summit e Non-Conference", organizzata all'interno del Work Package 4 – Research Pathways dell'Alleanza Europea ARTEMIS – importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa.

Il Dirigente

Vista l'Alleanza europea ARTEMIS, acronimo di "Alliance for Regional Transition, Equality, Mobility, Inclusion, and Sustainability" (Alleanza per la Transizione Regionale, l'Equità, la Mobilità, l'Inclusione e la Sostenibilità) di cui l'Ateneo è partner, coordinata dalla Université Clermont Auvergne (UCA – Francia) nell'ambito dell'iniziativa "Università Europee" (Programma Erasmus+ Call 2024) e approvata dalla Commissione Europea in data 24/06/2024;

Considerato che l'iniziativa "Pinnacle Summit e Non-Conference", organizzata nell'ambito del Work Package 4 – Research Pathways dell'Alleanza ARTEMIS, costituisce una delle attività previste dal progetto europeo n. 101177825 ARTEMIS, approvato dalla Commissione Europea in data 24 giugno 2024 e finanziato per il periodo 1° dicembre 2024 – 30 novembre 2028, finalizzata a promuovere il confronto scientifico e la collaborazione tra le università partner dell'Alleanza;

Vista l'esigenza di affidare il servizio di ristorazione rivolto a circa 180 partecipanti per la cena dell'iniziativa "Pinnacle Summit e Non-Conference", prevista nell'ambito del Work Package 4 – Research Pathways dell'Alleanza Europea ARTEMIS, che avrà luogo presso l'Università degli Studi di Perugia nei giorni 29 e 30 giugno 2026;

Visto che il presente servizio ha un valore presunto pari a euro 9.000,00 IVA al 10% esclusa, e risulta essere in linea con le esigenze dell'Ateneo;

Richiamato il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Dato atto che l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché, in caso di affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) del sopra richiamato codice dei contratti pubblici a mente del quale le stazioni appaltanti procedono "all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più

Dirigente

Antonella Bianconi

Responsabile Area

Sonia Trinari

Responsabile del procedimento

Sonia Trinari

operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

Fatto presente, a mente dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che per l'affidamento di cui trattasi non sussiste un interesse transfrontaliero certo;

Dato atto, pertanto, che per l'affidamento di cui trattasi non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 in quanto di importo inferiore a euro 40.000,00 IVA esclusa;

Richiamato l'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006 il quale dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;

Ricordato che ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”;

Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con l'affidamento in oggetto;

Richiamato l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, a mente del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino alla soglia di rilievo comunitario, le università, in quanto amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. 165/2001, sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Rilevato che i servizi da acquisire sono presenti nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per la quale non è presente un catalogo che consenta di effettuare direttamente una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al mercato medesimo e non risulta possibile procedere con un ordine diretto di acquisto;

Considerato, pertanto, che risulta necessario procedere con una Trattativa Diretta al fine di avviare una negoziazione diretta con unico operatore economico;

Dato atto che è stata svolta un'indagine sulla piattaforma del mercato elettronico e per il servizio di cui trattasi è stato individuato quale operatore economico con cui negoziare l'impresa La Rosetta Srl, Via Los Angeles, 195 – 06081 Assisi (Perugia) – Partita IVA 03158520548 – SDI H348Q01;

Evidenziato che, a mente dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, è necessario assicurare che, nell'ambito degli affidamenti diretti, i soggetti scelti siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Dato atto, pertanto, che l'impresa La Rosetta Srl ha esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali avendo già effettuato servizi analoghi per l'Ateneo;

Dato atto che in data 23/06/2026 è stata avviata la trattativa diretta in MEPA chiedendo all'impresa La Rosetta Srl di formulare un'offerta per il servizio di cui trattasi, da eseguire alle condizioni di cui al capitolato speciale predisposto, e che in data 23/06/2026 la suddetta impresa ha presentato la propria miglior proposta per un importo complessivo di euro 9.000,00 IVA al 10% esclusa;

Fatto presente che il prezzo offerto dall'impresa La Rosetta Srl, con sede operativa in Via Los Angeles, 195 – 06081 Assisi (Perugia) Partita IVA 03158520548 – SDI H348Q01 – e-mail: loretohotel@legalmail.it risulta congruo anche tenuto conto dei prezzi di precedenti contratti simili stipulati da questa struttura;

Fatto presente che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto, altresì, che, nel rispetto del principio di "applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore" di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, in sede di offerta è stata acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele;

VISTI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, sia per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici, sia per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante, sia per lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno (qualora non si tratti di mansioni ad alto rischio);

Dato atto, pertanto, che per la tipologia del servizio che si intende affidare non risulta necessario procedere alla predisposizione del DUVRI;

Considerato che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a euro 40.000,00 IVA esclusa, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Vista l'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, acquisita in data 22.06.2026 con la quale ha dichiarato che in capo allo stesso non sussistono le clausole di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto, comunque, che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) e che tramite il servizio gestito dall'ANAC è stata verificata l'assenza di annotazioni e trascrizioni;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, se in conseguenza della verifica sulle dichiarazioni prodotte dall'impresa La Rosetta non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non si è proceduto a richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, non si richiede la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, stante la scarsa rilevanza economica dell'affidamento e le modalità di adempimento delle prestazioni;

Fatto presente che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato direttamente sul MEPA secondo le modalità previste dal sistema;

Considerato che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Costatato il rispetto dei principi contenuti nella parte I, artt. 1 – 12 del codice dei contratti pubblici e, in particolare, dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

Richiamato il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il piano economico del servizio sotto riportato:

A – VALORE STIMATO DELL'APPALTO		
A1	Importo servizio a base di gara	€ 9.000,00
A2	Oneri per la sicurezza	€ 0,00
Totale (A1 + A2)		€ 9.000,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Modifiche contrattuali	€ 0,00
B2	Imprevisti	€ 0,00
B3	IVA su A	€ 900,00
B4	IVA su B1 – B2	€ 0,00
Totale (B1 + B2 + B3 + B4)		€ 900,00
Totale intervento		€ 9.900,00

Attestato che il costo per l'affidamento di cui trattasi rispetta il limite di spesa di cui alla Legge 27.12.2019 n. 160 assegnato a questa struttura con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/03/2023;

Dato atto, pertanto, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici;

Decreta

- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per le motivazioni espresse in premessa, all'impresa La Rosetta Srl, con sede operativa in Via Los Angeles, 195 – 06081 Assisi (Perugia) Partita IVA 03158520548 – SDI H348Q01 – e-mail: loretohotel@legalmail.it, il servizio di ristorazione rivolto a circa 180 partecipanti per la cena dell'iniziativa "Pinnacle Summit e Non-Conference", prevista nell'ambito del Work Package 4 – Research Pathways dell'Alleanza Europea ARTEMIS, che avrà luogo presso l'Università degli Studi di Perugia nei giorni 29 e 30 giugno 2026, per l'importo di euro 9.000,00 oltre IVA 10%, come da offerta acquisita agli atti e alle condizioni previste nella documentazione posta a base dell'affidamento e accettate dall'operatore economico;

- di disporre che il costo totale per il servizio in trattazione di euro 9.900,00 IVA al 10% inclusa, graverà sulla Voce COAN CA.04.09.08.06.02.01 “Organizzazione manifestazioni e convegni” - UA.PG.ACEN.ATTIDATT.RELAZINT.PROGRUE, PJ: ERASMUSPLUS_2026 - del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio in corso – Codice COFOG MP.M4.P8.09.8 "Servizi affari generali per le amministrazioni - Istruzione - Istruzione non altrove classificato”;

- di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Università degli Studi di Perugia, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente

Dott.ssa Antonella Bianconi

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)